

Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

Legge Regionale 30 settembre 2015, n. 43

**“NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SUL BILANCIO DEGLI ENTI, DELLE
AZIENDE SANITARIE E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLA REGIONE
E DELLE FONDAZIONI PROMOSSE DALLA REGIONE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

**Controllo sui bilanci degli
enti della Regione**

1. I bilanci di previsione annuali e pluriennali ed i relativi provvedimenti di assestamento e variazione nonché i conti consuntivi dei Consorzi di bonifica, dei Consorzi per lo sviluppo industriale delle province di Potenza e Matera, della Conferenza Interistituzionale Idrica della Basilicata e della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti sono sottoposti a controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, secondo le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11, come modificati rispettivamente dall'art. 40 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 e dal Part. 1 della legge regionale 28 aprile 2009, n. 11.

Articolo 2

**Bilanci delle aziende ed enti del
servizio sanitario regionale**

1. Ferma restando l'osservanza dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario di cui al Titolo II del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, i bilanci preventivi economici annuali o invece il bilancio preventivo economico annuale consolidato delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazione, di cui all'art. 19, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n.118/2011, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono.
2. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 1 vengono trasmessi alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al

comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.

3. Il bilancio d'esercizio o invece il bilancio consolidato sono approvati rispettivamente entro il 31 maggio ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 3 vengono trasmessi alla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al comma 3, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.

Articolo 3

Bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione

1. La Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione dei bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione, trasmette alla Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione i bilanci medesimi con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali.
2. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i documenti di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.

Articolo 4

Modifiche all'articolo 71 della L.R. n. 26/2014

1. All'art. 71 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 sono aggiunti i seguenti commi: "2bis. La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di verifica e controllo previste dalla disciplina di cui al comma 2, trasmette i bilanci delle fondazioni promosse dalla Regione Basilicata alla

Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali.

2ter. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i bilanci di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione".

Articolo 5

Abrogazioni e norme di coordinamento

1. All'art. 26 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 "Norme in materia di bonifica integrale" sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 - a) al comma 1 le parole "i bilanci preventivi e relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva, i conti consuntivi" sono soppresse;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1 bis. Il controllo regionale sui bilanci preventivi, relative variazioni e conti consuntivi è esercitato ai sensi della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11."
2. I commi 5 e 6 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 "Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale", sono abrogati.

Articolo 6

Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 settembre 2015

PITTELLA